



COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

PROVINCIA DI PERUGIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 45 Data 07-04-21

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DOMANDE DI ACCESSO CIVICO EX
D.LGS. 33/2013 E CONSEGUENTI MISURE ORGANIZZATIVE

L'anno duemilaventuno, il giorno sette del mese di aprile alle ore 09:00, nella sede Comunale, convocata nei modi di legge, la Giunta municipale si é legalmente riunita con la presenza dei signori:

=====

MONTESI GIANDOMENICO	SINDACO	P
CECCOMANCINI ROCCO	VICESINDACO	P
DI GIROLAMO VALERIA	ASSESSORE	A

=====

Partecipa il Segretario Comunale Canafoglia Valter

Il Presidente Signor MONTESI GIANDOMENICO in qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- la legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (come modificata dal decreto legislativo 97/2016);
- il decreto legislativo 14 marzo 2013 numero 33 di “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” come novellato dal decreto legislativo 97/2016;

- la deliberazione ANAC numero 1309 approvata il 28 dicembre 2016: “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione e dei limiti all’accesso civico di cui all’articolo 5 comma 2 del decreto legislativo 33/2013”;
- la delibera di C.C. n.16 del 13/04/2018 ad oggetto: “ Approvazione del Regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato ai sensi dell’art.5 del D.lgs n.33/2013-modificato dal D.Lgs.n.97/2016;

Premesso:

- Che l’istituto dell’accesso civico è stato introdotto dall’articolo 5 del decreto legislativo 33/2013 e che, nella sua prima versione, il decreto prevedeva che, all’obbligo della pubblica amministrazione di pubblicare in “amministrazione trasparenza” i documenti, le informazioni e i dati elencati dal decreto stesso, corrispondesse “il diritto di chiunque di richiedere i medesimi”, nel caso in cui ne fosse stata omessa la pubblicazione;
- Che questo tipo di accesso civico, che l’ANAC ha definito “semplice”, oggi dopo l’approvazione del decreto legislativo 97/2016, è normato dal comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativo 33/2013;
- Che il comma 2 del medesimo articolo 5 disciplina un forma diversa di accesso civico che l’ANAC ha definito “generalizzato”;
- Che il comma 2 stabilisce che “chiunque ha diritto di accedere ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” seppur “nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”;
- Che lo scopo dell’accesso generalizzato è quello “di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”;
- Che l’accesso generalizzato deve essere tenuto distinto dalla disciplina dell’accesso “documentale” di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990;
- Che la finalità dell’accesso documentale è diversa rispetto a quella dell’accesso generalizzato in quanto:
 - o ha lo scopo di porre “i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative o oppositive e difensive – che l'ordinamento

attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari”;

- dal punto di vista soggettivo, il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”;
- Che la legge 241/1990 esclude perentoriamente l'utilizzo del diritto d'accesso documentale per sottoporre l'amministrazione a un controllo generalizzato;
- Che, al contrario, l'accesso generalizzato è riconosciuto dal legislatore proprio “allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”;

Considerato:

- Che, come indicato nella dalla deliberazione 1309/2016, l'ANAC ha intenzione di effettuare un monitoraggio sulle decisioni delle amministrazioni in merito alle domande di accesso;
- Che, a tal fine, ha raccomandato di avviare una raccolta organizzata delle richieste di accesso, ritenendo opportuno che presso ogni amministrazione sia istituito un registro delle richieste di accesso presentate “registro degli accessi”;
- Che il registro degli accessi deve contenere, ai sensi del regolamento sopra richiamato, l'elenco delle richieste con oggetto e data, ufficio che gestisce il procedimento di accesso e relativo esito con indicazione della data della decisione;
- Che il registro degli accessi deve essere pubblicato entro il 31 dicembre di ogni anno, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi in “amministrazione trasparente”, “altri contenuti – accesso civico”;

Ritenuto di dare attuazione a quanto previsto dalla deliberazione ANAC 1309/2016 e dall'art.5 del Regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato ai sensi dell'art.5 del D.lgs n.33/2013-

modificato dal D.Lgs.n.97/2016 approvato con delibera di C.C. n.16 del 13/04/2018,sopra richiamata:

1. istituendo il “registro delle domande di accesso civico” per tutti i tipi di accesso semplice e generalizzato, assegnando la tenuta del registro al Responsabile dell’Area Amministrativa, che provvederà anche all’aggiornamento semestrale dello stesso;

Dato Atto che il presente provvedimento può essere ricondotto nell’alveo delle misure di contrasto alla

corruzione come previsto dal vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021/2023, approvato con deliberazione giuntale n.42/2021;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ex art. 49 del D.Lgs 267/2000;

A voti unanimi, palesemente espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo del presente atto;
2. di istituire il “registro delle domande di accesso civico” per tutti i tipi di accesso semplice e generalizzato, assegnandone la tenuta al Responsabile dell’Area Amministrativa, che provvederà anche all’aggiornamento semestrale dello stesso;
3. di precisare che tutti gli uffici dell’ente sono tenuti, ai sensi del comma 3 dell’art.6 del più volte richiamato regolamento, a collaborare con l’ufficio di cui sopra, per la gestione del registro, comunicando tempestivamente allo stesso:
 - a. copia delle domande di accesso ricevute;
 - b. i provvedimenti di decisione (accoglimento, rifiuto, differimento) assunti in merito alle domande stesse;
4. di stabilire che il “registro delle domande di accesso civico ”sia tenuto semplicemente attraverso fogli di calcolo o documenti di videoscrittura (es. excel, word, ecc.) e rechi, quali indicazioni minime essenziali: l’elenco delle richieste con oggetto e data di registrazione al protocollo, ufficio che gestisce il procedimento di accesso e relativo esito con indicazione della data della decisione;

5. Ravvisata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, allo scopo di applicare tempestivamente gli indirizzi dell'ANAC, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 del TUEL 267/2000.

Parere Favorevole per quanto riguarda la REGOLARITA' TECNICA in ordine alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Dott. Valter Canafoglia

.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to MONTESI GIANDOMENICO

IL Segretario Comunale
F.to Canafoglia Valter

=====

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web di questo Comune a partire dal 21-04-2021 e vi resterà per 15 giorni consecutivi
- () che la suddetta è stata comunicata con lettera n. in data ai signori Capigruppo;

Cerreto di Spoleto, li 21-04-2021

Il Segretario Comunale
F.to Canafoglia Valter

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Cerreto di Spoleto, li 21-04-2021

Il Segretario Comunale
F.to Canafoglia Valter

=====

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs.267/2000, è divenuta esecutiva il giorno :
() decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 47, comma 2);

Cerreto di Spoleto, li

Il Segretario Comunale
F.to Canafoglia Valter